

Decreto fiscale

# Comunicazioni e liquidazioni periodiche IVA

di Mario Spera (\*) e Gianluca Lacidogna (\*\*)

Con il D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016 il legislatore ha introdotto nuove misure dirette al recupero dell'evasione, intervenendo, in particolare, con l'introduzione di nuovi adempimenti ovvero riproponendo, in modo più organico e sistematico, adempimenti già in passato previsti, allo scopo di rafforzare un flusso di trasmissione periodica di dati tra contribuente e Amministrazione fiscale. L'ottica del legislatore è quella di creare un incremento di gettito da un lato attraverso il maggiore stimolo alla *compliance* e dall'altro favorendo un flusso di notizie più dirette che consentano una più immediata riscossione dell'imposta. Ciò, tuttavia, si traduce nell'immediato in un maggiore sforzo adempimentale richiesto agli operatori, che potrebbe essere compensato successivamente con la riduzione del numero di informazioni da fornire all'Amministrazione che si appalesano ripetitive e non più necessarie. La materia richiede un attento esame ed è auspicabile che siano previsti interventi chiarificatori da parte dell'Amministrazione finanziaria che stimolino il corretto adempimento da parte degli operatori.

## 1. Premessa

Con la Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016 è stato pubblicato il Decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016 (in prosieguo anche "Decreto"), in materia di "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili", che ha introdotto, tra l'altro rilevanti novità in tema di IVA.

In particolare, il Decreto, per quanto riguarda la materia fiscale, prevede la soppressione di Equitalia (dal 1° luglio 2017), l'introduzione di disposizioni in materia di riscossione locale e di potenziamento della riscossione in genere, la riapertura dei termini per l'adesione alla collaborazione volontaria (*voluntary disclosure*),

nonché misure che coinvolgono più direttamente l'IVA, rivolte sostanzialmente al recupero dell'evasione attraverso l'introduzione (1) di **nuove comunicazioni IVA trimestrali**, la revisione e l'individuazione di nuovi effetti della dichiarazione integrativa a favore del contribuente, la definizione agevolata dei ruoli e la previsione di nuovi meccanismi di assolvimento dell'imposta all'atto dell'estrazione di beni dai depositi IVA. Le finalità e la *ratio* delle disposizioni che si intendono analizzare (2), emergono con chiarezza dalla rubrica dell'art. 4 del Decreto in esame, intitolato "Disposizioni recanti misure per il recupero dell'evasione", da cui si deduce che le finalità di tutela dell'Erario si concretizzano attra-

(\*) *Principal Studio Bernoni Grant Thornton.*

(\*\*) *Consultant senior Studio Bernoni Grant Thornton.*

(1) In verità si dovrebbe parlare di una riproposizione di adempimenti già previsti in passato, con alterna fortuna, anche se con modalità parzialmente diverse.

(2) Nella relazione di accompagnamento al D.L. n. 193/2016 si legge che "(1) a strategia di organica riduzione del *gap* IVA fondata su una più efficiente e tempestiva trasmissione delle informazioni sulle cessioni e sugli acquisti da parte dei contri-

buenti, e da una conseguente retroazione da parte dell'Agenzia, costituisce un deterrente per contrastare: il fenomeno degli omessi versamenti (...), l'evasione senza consenso (...) e le frodi (...). La stima del *gap* IVA imputabile a tali comportamenti (...) ammonta a circa 25 miliardi di euro, di cui 8 ascrivibili ai mancati versamenti e 17 all'evasione senza consenso e alle frodi".

verso un **aumento degli obblighi** posti in capo ai contribuenti soggetti passivi IVA.

A partire dal prossimo anno, gli operatori si troveranno a dover fare i conti con un nuovo adempimento rappresentato dall'**invio telematico** all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, dei **dati di tutte le fatture emesse** nel trimestre di riferimento, e di quelle **ricevute e registrate** ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le **bollette doganali**, nonché i dati delle relative variazioni *ex* art. 26 dello stesso Decreto IVA.

Appare del tutto evidente come non sarà agevole per gli operatori far fronte ai nuovi adempimenti posti a loro carico; con il presente contributo si intende offrire una guida semplice che possa consentire ai soggetti interessati a districarsi nella complessa materia, non mancando di segnalare talune incoerenze di sistema e, laddove necessario, l'opportunità di urgenti interventi da parte dell'Amministrazione finanziaria volti a rendere più agevoli gli adempimenti.

## 2. Le modifiche intervenute nel tempo in tema di comunicazione dei dati

Il D.L. n. 193/2016, con il comma 1 dell'art. 4, sostituisce l'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, che aveva introdotto l'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'IVA.

Il nuovo obbligo di "**comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute**" non si presenta, in verità, come una novità per l'ordinamento tributario, considerato che l'art. 23 del D.P.R. n. 633/1972 già prevedeva l'obbligo di allegare alla dichiarazione annuale un elenco nel quale dovevano essere indicati gli elementi identificativi (ditta, denominazione o ragione sociale, numero di partita IVA, domicilio/residenza, sede, ecc.) dei clienti e dei fornitori e le operazioni intraprese nei confronti di questi ultimi.

Per molti contribuenti, l'adempimento appena reintrodotta rappresenta, in sostanza, un ritorno al passato; l'obbligo, tuttavia, era stato sop-

presso dall'art. 6, comma 2, D.L. 10 giugno 1994, n. 357 con un provvedimento "contenente disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e dell'occupazione, nonché per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente" (3).

Un primo cambiamento di rotta si era avuto con l'art. 37, commi 8 e 9, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 che aveva reintrodotta (4) gli **elenchi clienti e fornitori** quale mezzo atto a contrastare l'evasione fiscale nel campo dell'IVA; il successivo D.L. 25 giugno 2008, n. 112, nell'ottica di semplificare gli adempimenti, aveva cancellato tale disposizione. L'art. 21 del D.L. n. 78/2010 aveva poi ripristinato l'obbligo di presentare tali elenchi con decorrenza dal 2010 prevedendo l'invio in forma analitica dei dati relativi ad ogni singola operazione rilevante ai fini IVA; inoltre, inizialmente, dovevano essere comunicate le sole operazioni soggette all'obbligo di fatturazione, per **importi superiori ad euro 25.000** (5) al netto dell'imposta, escludendo le importazioni, le esportazioni, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. *black list*; erano, altresì, escluse le operazioni già comunicate all'Anagrafe tributaria (per esempio, fornitura di energia elettrica, servizi di telefonia, contratti di assicurazione, ecc.). Infine, non dovevano essere ricomprese negli elenchi in parola le operazioni rilevanti ai fini dell'IVA, i cui corrispettivi non avessero superato la **soglia di euro 3.000** per le operazioni per le quali sussisteva l'obbligo di emissione della fattura, ovvero di euro 3.600, IVA compresa, per le operazioni per le quali non sussisteva l'obbligo di emissione della fattura.

Per esigenze di semplificazione veniva escluso (6) l'obbligo di invio per quelle operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini IVA, il cui pagamento avveniva mediante carte di credito, di debito o prepagate, emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo previsto dall'art. 7, comma 6, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (7).

(3) La circolare 27 ottobre 1994, n. 181/E evidenziava che l'art. 6 del D.L. n. 357/1994 stabiliva "la soppressione di adempimenti contabili che arrecavano pregiudizio ai contribuenti senza nel contempo essere strettamente necessari ai fini dell'attività accertatrice". La motivazione che aveva portato all'abolizione dell'obbligo era da ricercarsi nelle esigenze di semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti.

(4) Inizialmente il D.L. n. 223/2006 aveva stabilito l'obbligo a carico di tutti i soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto, successivamente il D.L. 2 luglio 2007, n. 81 aveva previsto,

per l'anno 2006, l'esonero, da tale obbligo per i soggetti in contabilità semplificata.

(5) Il punto 2.3 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 2010/184182 del 22 dicembre 2010 dispone che per il periodo di imposta 2010, l'importo al di sopra del quale scattava l'obbligo della comunicazione era fissato in euro 25.000.

(6) Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70.

(7) In proposito si ricorda che il citato comma 6 dell'art. 7 del D.P.R. n. 605/1973 prevede che: "Le banche, la società Po-

Successivamente, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ad opera dell'art. 1, comma 6, del D.L. n. 16 del 2 marzo 2012, l'art. 21 del D.L. n. 78/2010 è stato ulteriormente modificato ed il provvedimento del 10 ottobre 2013 ha poi introdotto (8) il "**modello di comunicazione polivalente**" con le relative istruzioni e specifiche tecniche.

### 3. Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute

È di tutta evidenza, quindi, come il legislatore sia più volte ritornato sui suoi passi e l'auspicio è che anche questa volta possa accadere lo stesso, allo scopo di rendere più agevole ed operativo il sistema, evitando inutili appesantimenti a carico degli operatori.

Ciò detto, non può trascurarsi che, allo stato attuale, considerato che il Decreto legge emanato, anche se può essere modificato in sede di conversione, è, comunque, operativo, i contribuenti dovranno confrontarsi ed adeguarsi alle norme in vigore ed in specie a quanto stabilito dall'art. 4 che impone a tutti i soggetti passivi di inviare telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati riepilogativi di ciascun trimestre solare, alla scadenza della fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.

Pertanto, il **31 maggio 2017** gli operatori dovranno effettuare il **primo invio per il trimestre gennaio-marzo 2017**. Successivamente il 31 agosto 2017 sarà la volta dei dati relativi al trimestre aprile-giugno 2017; il 30 novembre 2017 si invieranno i dati del trimestre luglio-settembre 2017 ed infine il 28 febbraio 2018 dovranno essere inviati i dati dell'ultimo trimestre 2017.

I dati, come previsto dal nuovo comma 2 dell'art. 21 del D.L. n. 78/2010, dovranno essere inviati in **forma analitica** secondo modalità sta-

bilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ma comprendono almeno:

- a) dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- b) data e numero della fattura;
- c) base imponibile;
- d) aliquota applicata;
- e) imposta;
- f) tipologia dell'operazione.

Si dovrà attendere il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate per conoscere nel dettaglio quali dati indicare analiticamente se, cioè, saranno ritenuti sufficienti gli elementi sopra riportati oppure saranno introdotti ulteriori nuovi elementi.

L'obbligo della comunicazione si presenta generalizzato e rivolto a **tutti i soggetti passivi IVA**, senza che sia previsto un importo minimo per tale adempimento né in ragione del volume d'affari né in ragione dell'importo di ogni singola fattura.

In proposito, qualche primo problema potrebbe emergere in relazione alla gestione delle **fatture registrate in forma riepilogativa**, ai sensi dell'art. 6 commi 1, 6 e 6-bis, del D.P.R. n. 695/1996, il quale dispone che le fatture attive e/o passive, se di importo inferiore a 300 euro, possono essere annotate, entro il termine di cui all'art. 25, comma 1 (9), del D.P.R. n. 633/1972, in luogo delle singole fatture, attraverso un documento riepilogativo, nel quale vanno indicati i numeri delle fatture e, distinti per l'aliquota applicata, l'ammontare imponibile complessivo delle operazioni e quello dell'imposta.

### 4. Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA

Altri adempimenti a carico degli operatori sono previsti dal nuovo art. 21-bis del D.L. n. 78/2010, introdotto dal comma 2 dell'art. 4 del D.L. n. 193/2016, con il quale è stato disposto

---

ste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l'in-

dicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale.

(8) A tal fine è stato modificato il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 2 agosto 2013.

(9) Il comma 1 dell'art. 25 del D.P.R. n. 633/1972 prevede che: "(i)l contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del comma 2 dell'art. 17 e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta".

### L'obbligo di invio anche dei **dati delle liquidazioni periodiche IVA**.

I soggetti passivi, infatti, dovranno trasmettere, negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'art. 21, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta. Tale obbligo riguarda, per espressa previsione normativa, sia gli operatori che liquidano l'IVA **mensilmente** (10) sia gli operatori che possono effettuare tale liquidazione con **cadenza trimestrale** (11).

Rientrano in tale obbligo anche i soggetti esercenti attività di somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili e di esercizio di impianti di lampade votive [cfr. art. 73, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 633/1972]; l'obbligo è, altresì, esteso anche ai soggetti di cui all'art. 74, comma 4(12), del D.P.R. n. 633/1972.

La comunicazione in questione va inviata anche dai soggetti che presentano una o più **liquidazioni IVA con saldo a credito**.

Quanto alle **esclusioni** dall'onere di invio della comunicazione telematica degli esiti della liquidazione periodica IVA, ma non da quella delle fatture emesse e di acquisto registrate, è prevista l'esclusione per i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA, co-

me, ad esempio, coloro che svolgono esclusivamente **operazioni esenti**, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 ovvero le **associazioni sportive dilettantistiche**, di cui alla Legge 16 dicembre 1991, n. 398, e gli **agricoltori in regime di esonero** (con volume di affari non superiore a 7.000 euro) (13).

La reale finalità dell'adempimento è resa palese dal comma 5 del citato art. 21-*bis* che enuncia l'intenzione dell'Agenzia delle entrate (14) di mettere **a disposizione del contribuente**, ovvero del suo intermediario, nell'ottica della *compliance*, di cui all'art. 1, commi 634 e 635, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (15), gli esiti derivanti dall'esame dei dati relativi alle fatture inviate ai sensi dell'art. 21 con le liquidazioni inviate ai sensi dell'art. 21-*bis*.

Secondo quanto sopra detto l'Agenzia dovrebbe effettuare un **immediato e telematico controllo** (16) tra le fatture emesse e ricevute e registrate e gli esiti delle liquidazioni periodiche. Non è chiaro se tale controllo viene fatto sul solo contribuente o se venga effettuata una verifica di coerenza incrociata tra gli esiti degli invii tra i vari contribuenti in modo da far emergere con immediatezza eventuali situazioni di rischio. Quando dai controlli eseguiti emerge un risulta-

(10) Art. 1, commi 1 e 1-*bis*, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100.

(11) Art. 7 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542.

(12) Trattasi, in particolare, degli enti e delle imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformità, frequenza e diffusione tali da comportare l'addebito dei corrispettivi per periodi superiori al mese, per i quali è previsto che "possono essere autorizzati, con Decreto del Ministero delle Finanze, ad eseguire le liquidazioni periodiche di cui all'art. 27 e i relativi versamenti trimestralmente anziché mensilmente". Considerato che la disposizione dell'art. 21-*bis* del D.L. n. 78/2010 richiama genericamente il comma 4 dell'art. 74 del D.P.R. n. 633/1972, deve ritenersi che l'obbligo della comunicazione è esteso anche "agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e agli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo di cui alla Legge 6 giugno 1974, n. 298".

(13) In proposito, si richiama quanto stabilito dall'art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, ove è stabilito che "(i) produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell'art. 39".

(14) Presumibilmente si dovrebbe parlare, più in concreto, di un impegno che l'Agenzia delle entrate assume.

(15) I commi citati prevedono: "634. Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'Amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, sti-

molare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d'affari e al valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d'imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti. Il contribuente può segnalare all'Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

635. Per le medesime finalità di cui al comma 634 l'Agenzia delle entrate mette, altresì, a disposizione del contribuente ovvero del suo intermediario gli elementi e le informazioni utili a quest'ultimo per una valutazione in ordine ai ricavi, compensi, redditi, volume d'affari e valore della produzione nonché relativi alla stima dei predetti elementi, anche in relazione ai beni acquisiti o posseduti".

(16) Secondo quanto previsto nella relazione di accompagnamento del D.L. n. 193/2016 il sistema è teso a favorire un incremento dei controlli automatizzati. "L'introduzione della comunicazione trimestrale dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta, comporterà, nel breve periodo, un incremento di gettito del tributo ascrivibile all'incremento delle somme riscosse tramite i controlli automatizzati, dovuti all'anticipazione delle procedure necessarie ad espletare i controlli stessi, tenuto conto che la disposizione prevede che l'Agenzia delle entrate possa provvedere a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti dell'imposta anche prima della presentazione della dichiarazione annuale ...".

to diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente è informato dell'esito con modalità previste con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

## 5. Sanzioni e credito di imposta

Per dare maggiore forza agli adempimenti sopra descritti di cui ai menzionati artt. 21 e 21-*bis* del D.L. n. 78/2010, sono previste sanzioni di una certa rilevanza. Infatti, in caso di **omessa o errata trasmissione** dei dati di ogni fattura, prevista dall'art. 21 citato, si applica la sanzione di euro 25 con un massimo di euro 25.000, senza che si possa applicare l'istituto del cumulo giuridico di cui all'art. 12 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

In caso, invece, di **incompleta o infedele** comunicazione di cui all'art. 21-*bis* citato, si applica la sanzione di euro 5.000 con un massimo di euro 50.000.

A fronte dell'aggravio degli oneri di cui si è parlato, ai soggetti in attività nel 2017 viene attribuito una sola volta, ai fini dell'adeguamento tecnologico, un **credito di imposta** pari ad euro 100 con l'unica condizione che nell'anno precedente a quello in cui il **costo per l'adeguamento tecnologico** è stato sostenuto, il volume di affari non abbia superato la soglia di euro 50.000.

Questa disposizione genera negli operatori una certa costernazione, quanto all'ammontare, e perplessità, quanto alla sua applicazione.

Riguardo l'ammontare, appare evidente che il costo che gli operatori dovranno sostenere per "l'adeguamento tecnologico" andrà ben oltre i 100 euro e non sarà quasi sicuramente un costo che rimane isolato al primo anno di applicazione della disposizione in esame.

Quanto all'applicabilità, dal tenore letterale della norma, pare comprendersi che il credito sarà concesso solo previo sostenimento del costo con riferimento anche al periodo di imposta in cui dovrà essere sostenuto per la verifica della soglia del volume d'affari oltre il quale tale credito non spetta.

Non è attualmente chiaro se vi sia la necessità di comunicare o di informare l'Agenzia delle en-

trate di aver sostenuto tali spese e, soprattutto, cosa si possa intendere per "costo per l'adeguamento tecnologico".

Sarebbe estremamente utile che l'Amministrazione finanziaria intervenisse con chiare istruzioni per fugare possibili dubbi.

## 6. Eliminazione di adempimenti non più utili

Come corollario all'introduzione degli adempimenti di cui agli artt. 21 e 21-*bis* del D.L. n. 78/2010, con decorrenza 1° gennaio 2017, è **soppressa la comunicazione**, ai sensi dell'art. 7, comma 12, del D.P.R. n. 605/1973, dei dati relativi ai contratti stipulati dalle **società di leasing**, e dagli operatori commerciali che svolgono **attività di locazione e di noleggio**, in quanto a differenza di ciò che avveniva per lo spesometro, nel nuovo adempimento, va inclusa anche questa tipologia di prestazioni.

Sempre nell'ottica dell'onnicomprendività della comunicazione, viene abolito l'obbligo di presentazione degli elenchi degli **acquisti intracomunitari** di beni e delle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro stato membro dell'Unione Europea.

Viene anche abrogato di fatto l'obbligo di invio dello **spesometro**, in quanto l'art. 21 del D.L. n. 78/2010 che lo prevedeva viene integralmente sostituito a far data dal 1° gennaio 2017. Conseguentemente l'ultimo invio dei dati, che riguarderanno l'intero anno 2016, si avrà nel prossimo mese di aprile.

Altro obbligo che viene meno riguarda la comunicazione all'Agenzia delle entrate delle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in **Paesi black list**. Tale soppressione è prevista nel comma 5 del nuovo art. 21-*bis* del D.L. n. 78/2010, ma con applicazione differita alle comunicazioni relative al 2018, pertanto, per tutto il 2017 l'invio dell'elenco delle operazioni c.d. *black list* coesisterà con i nuovi adempimenti ex artt. 21 e 21-*bis* in commento.